

COMUNE DI SIURGUSDONIGALA

Provincia di Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
NUOVA IMU**

Approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26 aprile 2022

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Siurgus Donigala dell'imposta municipale propria istituita dalla Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) articolo 1 commi 739–783;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Assimilazione a abitazione principale

1. Per usufruire dell'assimilazione di cui alla legge 160/2019, art. 1, comma 740, n. 6) relativa a unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, il contribuente deve presentare richiesta, corredata di eventuale documentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è maturato il diritto, a pena di decadenza.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze

1. Nel caso in cui vi siano più unità pertinenziali classificate con la stessa categoria, il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tributi per quale tra queste intenda usufruire delle agevolazioni previste.

Art. 4 Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

1. Perché sia riconosciuta la riduzione della base imponibile del 50 per cento di cui alla legge 160/2019, art. 1, comma 747, lett. b), relativa a immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati il contribuente dovrà presentare perizia giurata di un tecnico abilitato o autocertificazione circa il possesso della stessa. Oltre alle valutazioni tecniche specifiche, nella perizia e nell'autocertificazione dovrà essere dichiarata la totale assenza nell'immobile interessato di utenze relative a erogazione di acqua, energia elettrica, gas, telefono o altri servizi.

Art. 5 Esenzioni

1. È esente da IMU l'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o a ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi statutari così come previsto dalla legge 160/2019, art. 1, comma 777, lett. e).
2. Eventuali immobili ricadenti nella suddetta fattispecie classificati in categoria catastale D sono esenti solo per la quota di competenza del comune.
3. Per usufruire di tale esenzione il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è perfezionato il comodato, allegando:
 - a. Copia del contratto di comodato redatta in forma scritta, anche non registrata;
 - b. Qualora il comodatario sia soggetto diverso dal comune, dichiarazione del comodatario relativa all'utilizzo dell'immobile per l'esercizio degli scopi istituzionali o statutari.
4. Il comune, attraverso i propri uffici, può vigilare circa l'effettivo utilizzo degli immobili di cui al comma 1.

Art 5 bis Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

1. L'imposta municipale propria è applicata nella misura del 50 per cento, e limitatamente all'anno 2022 nella misura del 37,5 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente,

dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 6 Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto reale sugli immobili assoggettabili al tributo solo qualora i dati non siano desumibili da banche dati a disposizione del Comune. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione per quanto concerne:
 - a. Aree edificabili;
 - b. Pertinenze;
 - c. Comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta;
 - d. Comodato d'uso gratuito a comune, ente territoriale o ente non commerciale per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
 - e. Qualunque fattispecie possa far scaturire una riduzione o esenzione;
 - f. Altre situazioni particolari.

Art. 7 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 3,50 euro per anno d'imposta.

Art. 8 Attività di controllo

1. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a. Con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso la Giunta comunale, ferme restando le competenze del Responsabile del Tributo, potrà fissare gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative.
 - b. Con affidamento dell'incarico a ditta esterna: dovrà essere formato apposito progetto delle relative linee operative finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, a evidenziare i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria.
2. La Giunta comunale e il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 9 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fattuali testo vigente delle norme stesse.

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della IUC entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Resta in vigore il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2016 e successive modificazioni, relativamente alla gestione delle componenti IMU e TASI per le annualità fino al 2019 e per la componente TARI, fino ad approvazione di eventuale nuovo

specifico regolamento.

Art. 11 Richiamo a normativa vigente

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative in materia, con particolare riguardo alla Legge 160/2019 che istituisce il tributo oggetto di questo regolamento e la legge 296/2006.

Art. 12 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.